



*DOTT. RAG. GIUSEPPE ANTONIO DI FRANCESCO*  
*COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE*

Circolare informativa per la clientela  
n. 22/2013 del 4 luglio 2013

## MODELLI 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO NOVITÀ

In questa Circolare

- 1. Modelli 770/2013 Semplificato e Ordinario**
- 2. Modelli 770/2013 – Principali novità**

## 1. MODELLI 770/2013 SEMPLIFICATO e ORDINARIO

I sostituti d'imposta (datori di lavoro ed enti pensionistici, Amministrazioni dello Stato, ecc.) devono comunicare all'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione annuale, i dati relativi alle **ritenute effettuate** in ciascun periodo d'imposta, quelli relativi ai **versamenti eseguiti**, i **crediti**, le **compensazioni** operate e i **dati contributivi e assicurativi**.

La dichiarazione, che i sostituti d'imposta sono tenuti a presentare, dipende dai dati che devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate e può comporsi di due modelli: il **770 Semplificato** e il **770 Ordinario**.

Nel **Modello 770 Semplificato** devono essere indicati:

- i **dati** relativi alle **certificazioni** rilasciate ai contribuenti ai quali sono stati corrisposti:
  - **redditi di lavoro dipendente**, equiparati (ad esempio, le pensioni e i crediti di lavoro riconosciuti in sentenza) e assimilati (ad esempio, compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, remunerazioni dei sacerdoti, assegni periodici corrisposti al coniuge);
  - **indennità di fine rapporto**;
  - **prestazioni in forma di capitale** erogate da fondi pensione;
  - **redditi di lavoro autonomo**;
  - **provvigioni e redditi diversi**;
- i **dati contributivi, previdenziali, assicurativi** e quelli relativi all'**assistenza fiscale** prestata per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- se il sostituto d'imposta non è obbligato a presentare anche il Modello 770 Ordinario, i dati dei **versamenti effettuati**, dei **crediti** e delle **compensazioni** operate;
- i dati relativi alle **somme liquidate** a seguito di procedure di **pignoramento presso terzi**, nonché le **ritenute operate** sui bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

I sostituti d'imposta possono **suddividere** il **Modello 770 Semplificato** inviando, oltre al frontespizio, le «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*» ed i relativi prospetti SS, ST, SV, SX ed SY separatamente dalle «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*» e dai relativi prospetti SS, ST, SX ed SY a condizione che, da un lato, siano trasmesse le «*Comunicazioni dati lavoro dipendente ed assimilati*» e le «*Comunicazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi*» e, dall'altro, non siano state effettuate compensazioni interne tra i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo e quelli di lavoro dipendente, né tra detti versamenti e quelli riguardanti i redditi di capitale.

Il **Modello 770 Ordinario** deve essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle **ritenute operate** sui **dividendi**, sui **proventi da partecipazione**, sui **redditi di capitale**, sulle **operazioni di natura finanziaria** e sulle **indennità di esproprio**. Parimenti il Modello 770 Ordinario deve essere utilizzato per denunciare i **versamenti effettuati**, le **compensazioni operate** e i **crediti d'imposta utilizzati**.

La **trasmissione telematica** dei dichiarativi in esame deve essere effettuata **entro il 31.7.2013**.

## 2. MODELLI 770/2013 PRINCIPALI NOVITÀ

Una tra le novità comuni ai Modelli 770 Semplificato e Ordinario per quest'anno riguarda, nel **frontespizio**, la parte relativa alla **firma** della **dichiarazione** e, in particolare, il **soggetto preposto al controllo contabile**: il dichiarativo, infatti, si è **allineato** con gli **altri modelli fiscali** e precisamente ora prevede, sia per la versione Semplificata che per quella Ordinaria, la **sottoscrizione** da parte dei soggetti che sottoscrivono la **relazione di revisione**, ossia:

- il **revisore contabile** iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella «Soggetto», il **codice 1**);
- il responsabile della revisione (ad esempio, il socio o l'amministratore) se trattasi di **società di revisione** iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella «Soggetto», il **codice 2**). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il **codice fiscale** della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella «Soggetto» il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- il **Collegio sindacale** (in tal caso va indicato, nella casella «Soggetto», per ciascun membro il **codice 4**).

Analizzando nello specifico i Modelli 770 Semplificato e Ordinario sono ravvisabili le seguenti **novità** apportate nella versione 2013 riferita alle ritenute del 2012.

### Novità del Modello 770/2013 Semplificato:

- è stata inserita una **nuova sezione** all'interno della **Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale** relativa al **rappresentante** da indicare per il contribuente incapace (ad esempio, il minore);
- in attuazione dell'art. 29, co. 16-sexies, D.L. 29.12.2011, n. 216, conv. con modif. dalla L. 24.2.2012, n. 14, la **franchigia esente** sui **redditi** derivanti da **lavoro dipendente** prestato all'estero in zone di **frontiera** ed in altri Paesi limitrofi è stata incrementata ad **euro 6.700**;
- il **trattamento economico accessorio** per il **personale** del **comparto sicurezza**, difesa e soccorso pubblico è stato ridotto ad **euro 145,75** dal D.P.C.M. 25.5.2012 per redditi di lavoro dipendente il cui ammontare complessivo per l'anno 2011 non abbiano superato euro 35.000;
- le **agevolazioni** sulle **somme** erogate per l'**incremento** della **produttività** sul lavoro sono state prorogate dal D.P.C.M. 23.3.2012 con previsione della riduzione da euro 6.000 ad **euro 2.500** del **limite reddituale** da assoggettare a detassazione e dell'abbattimento del **limite** di **accesso** al regime agevolato ad **euro 30.000** in luogo dei precedenti euro 40.000;
- è stata introdotta una **maggiore deduzione** a favore dei **lavoratori di prima occupazione**, in relazione ai contributi versati di cui al punto 122 utilizzando il plafond accumulato nel corso dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare;
- **scompare**, nella Parte B, l'esplicitazione della parte relativa al cd. **«incentivo all'esodo»**: detti valori vengono ricompresi nei campi relativi alle altre indennità;
- deve essere indicato al punto 138 l'importo trattenuto dal sostituto d'imposta a titolo di **contributo di solidarietà** introdotto dall'art. 2, co. 2, D.L. 13.8.2011, n. 138, conv. con modif. dalla L. 14.9.2011, n. 148, ed applicabile sulla **parte eccedente euro 300.000**. Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del 2012 il sostituto d'imposta è tenuto a evidenziare nelle annotazioni (cod. BY) del Cud 2013, che il contribuente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi al fine di auto-liquidare il contributo di solidarietà;
- in relazione al **finanziamento** per il **pagamento** dei **tributi** dovuti dal 16.12.2012 al 30.6.2013 come previsto dall'art. 11, co. 7, D.L. 174/2012 l'annotazione in dichiarazione dovrà essere:
  - **«CD»** nel caso in cui il sostituto abbia aderito in quanto in possesso dei requisiti e il dipendente lo abbia richiesto per suo tramite;
  - **«CE»** se il dipendente vi accede autonomamente in quanto il sostituto non ha aderito;
- viene **eliminato**, rispetto all'anno precedente, il **campo 6** contenente il **differimento di 17 punti percentuali** dell'**acconto Irpef** dovuto per il periodo d'imposta 2011 (D.P.C.M. 21.11.2011);
- il **prospetto SY** non dovrà essere compilato in ipotesi di **pignoramento** presso terzi dell'**assegno periodico di mantenimento del coniuge** se il terzo erogatore conosca la natura di quanto erogato: verranno, infatti, applicate le aliquote ordinarie con riporto dei dati relativi alla conseguente tassazione nel Cud (il codice Z2 riferito al coniuge creditore pignoratizio è stato proprio creato in relazione a tale fattispecie).

### Novità del Modello 770/2013 Ordinario:

- nel **Quadro SG** è stato introdotto il **prospetto** dedicato all'**imposta** sul **valore** dei **contratti di assicurazione** pari allo **0,35%** delle riserve matematiche iscritte nel bilancio relativo al 2011. L'imposta viene applicata dai soggetti attraverso i quali sono stati riscossi i redditi derivanti da contratti di assicurazione esteri e che hanno operato in qualità di sostituti d'imposta su incarico del contribuente o della compagnia estera, nel caso in cui l'impresa di assicurazione estera abbia deciso di non operare in Italia in qualità di sostituto d'imposta. L'eventuale credito derivante dal versamento dell'imposta sul valore dei contratti di borsa va indicato nel rigo SX1, colonna 6;
- nel **Quadro SO**, campo 13, deve essere utilizzata la lettera **«U»** per indicare la **mancata fornitura** all'**intermediario** della **provvista** da parte delle **imprese** che pagano la nuova imposta sul valore dei contratti, ovvero la lettera **«S»** nel caso in cui l'intermediario non riceva la provvista dal **contribuente** che ha effettuato l'**emersione**.